



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURA DI CINTA CIMITERIO DEL CAPOLUOGO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

e

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OPERE EDILI



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili, che sostituisce il precedente, oggetto di numerose ristampe, è frutto del lavoro di apposita Commissione Interministeriale.

Come chiaramente indicato nel parere di approvazione dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 170 del 14-12-1990, esso costituisce un primo risultato di un lavoro di innovazione impostato secondo direttrici evolutive da sviluppare in momenti successivi.

Il quadro del settore delle costruzioni edilizie si presenta infatti complesso in relazione alle diversificate forme di appalto ed in rapida trasformazione in rapporto sia all'offerta di materiali, prodotti e tecnologie estremamente vari, sia alle caratteristiche specifiche che via via i singoli manufatti vanno assumendo.

Ne discende la necessità di proporre oggi un Capitolato Speciale tipo che costituisce un sostanziale aggiornamento del precedente e che conservi una sua validità per un ragionevole arco di tempo; ma consegue altresì l'esigenza di perfezionare con continuità uno strumento di lavoro che sia in grado di rispondere alla evoluzione del comparto legata all'incessante innovazione tecnologica e che, fondamentalmente, acquisti il valore di riferimento a livello nazionale per la esecuzione di opere civili e possa contribuire in maniera determinante ad eliminare squilibri qualitativi e di costo, potendo incidere sulla definizione del progetto, sulla sua realizzazione e sulla gestione dell'opera realizzata.

Pertanto, l'esigenza di unificare per quanto possibile attraverso il capitolato le norme disciplinanti il settore delle costruzioni edili discende anche dall'applicazione delle Direttive CEE del 21-12-1988 e del 18-7-1989. La prima di queste, relative «al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione», tende ad armonizzare le varie norme non solo per assicurare la conformità dei prodotti - che hanno implicazioni rilevanti per la salute e la sicurezza - alle norme armonizzate adottate dal CEN e dal CENELEC, rappresentate a livello nazionale da UNI e CEI, ma anche per favorire gli scambi all'interno della Comunità.

16 da precisare che la Direttiva tende a incentivare tali scambi anche per i prodotti non armonizzati, se rispettanti le prescrizioni nazionali, nonché per i prodotti muniti di dichiarazioni attestanti la conformità alle «regole dell'arte» ovvero muniti di «benestare tecnico europeo».

La seconda di dette Direttive, nel ribadire che a partire dal 31 dicembre 1992 il mercato comporta uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci - oltre che delle persone, dei servizi e dei capitali - ritiene che a tale fine si debbano adottare le norme tecniche comuni alla nuova politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione. La Direttiva precisa anche che occorre «istituire capitolati d'oneri basati sui risultati in luogo di prescrizioni tecniche dettagliate», logica questa che tende a modificare non poco le regole fino ad ora eseguite nel settore.

Da quanto sopra discende che il richiamo in un capitolato a prodotti armonizzati, ma anche a quelli conformi alle «regole dell'arte» o muniti di «benestare tecnico europeo», costituisce strumento fondamentale per migliorare la qualità del prodotto finale e per stimolare il sistema produttivo.

Il Capitolato Speciale tipo deve dunque essere collocato all'interno di tale quadro di riferimento che gli conferisce nuovo e più incisivo ruolo nei confronti del settore delle costruzioni civili.

La finalità del presente testo è di mettere a disposizione degli operatori del settore il materiale dal quale trarre in tutto o in parte gli elementi necessari per la redazione del Capitolato Speciale rapportato allo specifico intervento da progettare e da realizzare.

Si sottolinea preliminarmente che, in relazione al processo evolutivo in atto di passaggio da norme di tipo oggettuale a norme di tipo prestazionale, il presente testo conserva la impostazione di tipo descrittivo tradizionale, ma contiene altresì elementi prestazionali là dove la normativa e l'uso ne consentono una sostanziale significatività e accessibilità agli utenti.

La trattazione dei materiali, dei componenti, delle soluzioni tecnologiche che trova posto nel presente testo, fa riferimento ad una certa gamma, conosciuta e nominata, che però sicuramente non esaurisce le soluzioni tecnologiche che una costruzione edilizia può richiedere.

Il progettista potrà pertanto introdurre prescrizioni tecniche relative anche a materiali, componenti e tecnologie non citati nel testo, coerenti con gli elaborati di progetto.

I contenuti del Capitolato Speciale inoltre possono in parte dipendere dal sistema di affidamento e dal livello della progettazione architettonica, impiantistica e strutturale. Nel caso, ad esempio, di un appalto che consenta all'Impresa di presentare la propria soluzione tecnica per alcuni sottosistemi dell'organismo edilizio, il progettista dovrà indicare nel capitolato i requisiti richiesti e le prestazioni che conseguentemente tale sottosistema deve presentare.

L'Impresa in tal caso fornirà la descrizione dettagliata della propria soluzione tecnologica che, nel corso di aggiudicazione, entrerà a fare parte integrante del Capitolato Speciale.

Il presente Capitolato Speciale tipo è in sostanza concepito come uno strumento di lavoro che deve poter essere agilmente utilizzato dai redattori dei singoli capitolati speciali d'appalto per l'edilizia per meglio definire le caratteristiche del prodotto da realizzare, ma anche da gestire. Occorre precisare in merito a tale ultimo aspetto che va sempre di più affermandosi l'esigenza di far gestire alcuni particolari interventi dallo stesso soggetto che l'ha costruito, anche se per un periodo di tempo limitato. In tal caso la funzione del capitolato non cessa con il collaudo, ma si estende anche a momenti successivi con l'esigenza di definirne le relative prescrizioni.

Le brevi considerazioni esposte tendono a maggiormente sensibilizzare l'operatore ad un uso attento, accorto, non acritico, del testo predisposto di Capitolato Speciale tipo, tenuto conto dell'importanza che assume per le parti contraenti il Capitolato Speciale in quanto parte integrante del contratto.

Al riguardo, non sembra superfluo richiamare brevemente i fondamentali caratteri di un capitolato speciale di appalto per opere edili, caratteri che ne condizionano la definizione negli aspetti formali e nei contenuti. In particolare si sottolinea la stretta connessione tra il Capitolato Speciale e l'opera da realizzare. Il capitolato, come è noto, è un elaborato progettuale «scritto» che contribuisce, e non in modo marginale, a definire l'opera nei suoi aspetti qualitativi, proprio ed in quanto relativo ai modi che caratterizzano l'esecuzione di tutte le categorie di lavoro, nonché la qualità e provenienza dei materiali. Un documento, dunque, che si integra con gli elaborati grafici o con questi partecipa in maniera determinante alla definizione del progetto relativo alla specifica opera da appaltare. P- altresì da sottolineare il ruolo che il Capitolato Speciale assume relativamente all'esecuzione dell'opera progettata, in quanto compete al medesimo capitolato definire una serie di prescrizioni relative ad alcuni fondamentali momenti caratterizzanti l'attuazione dell'intervento e la sua gestione tecnico-amministrativa.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Consegue tra l'altro che nella redazione del Capitolato Speciale dovrà essere posta attenzione perchè non siano inseriti riferimenti a lavori o a prescrizioni che non siano strettamente attinenti all'appalto.

Il presente testo di Capitolato tipo deve quindi essere interpretato dall'utente come vera e propria guida per la redazione del Capitolato Speciale inerente il settore delle costruzioni edili. Ià infatti dall'insieme degli elementi costituenti tali istruzioni che può essere ricavato il Capitolato Speciale relativo alle diverse opere edili da realizzare.

Si segnala ancora che nel testo sono richiamate le principali norme di legge o di regolamento che disciplinano l'attività del settore.

Tale scelta deriva da motivi di semplificazione e di opportunità al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti attuatori (Direzione Lavori, Impresa, Ingegnere Capo) al rispetto di norme cogenti che, in quanto tali, sono comunque da rispettare, a prescindere dal richiamo fatto nel Capitolato Speciale.

Al riguardo si avverte che tali richiami devono essere intesi in senso non esaustivo ma solo esemplificativo, ferma restando l'obbligatorietà del rispetto di tutte le norme attinenti allo specifico intervento.

Inoltre, in relazione al sistema di affidamento dei lavori, dovranno essere definiti caso per caso gli eventuali obblighi speciali da imporre all'imprenditore tenuto conto dei contenuti del progetto e dei tempi e modi di esecuzione dei lavori.

Sempre caso per caso dovrà essere verificata, in rapporto alla natura del progetto, la pertinenza dell'inserimento di specifiche norme conseguenti a disposizioni dettate sia dal Capitolato Generale di appalto (D.P.R. n. 1063/1962) (v.) sia dal Regolamento n. 350/1895 (v. in OPU) relativi in particolare:

- alle eccezioni alle spese che, secondo il Capitolato Generale, dovrebbero essere a carico dell'Appaltatore (art. 16 del Cap. Gen.) (v.);
- a luoghi da cui far provenire i materiali, anche se tale norma deve essere applicata evitando che si tutelino interessi privati (art. 21 del Cap. Gen.) (v.);
- alla possibilità di stabilite metodi di misura con sistemi diversi da quello geometrico (art. 25 del Cap. Gen.) (v.);
- alla possibilità di chiusura annuale delle partite del registro (art. 27 del Cap. Gen.) (v.);
- alla possibilità di stabilire il prezzo a piè d'opera di alcuni *manufatti* (art. 34 del Cap. Gen.) (v.);
- alle modalità di consegna dei lavori (art. 10 R.D. 350/1895) (v. in OPU);
- ai danni causati da forza maggiore (art. 25 R.D. 350/1895) (v. in OPU);
- agli obblighi per determinati risultati da accertare anche dopo la collaudazione (art. 105 R.D. 350/1895) (v. in OPU).

Si evidenzia, infine, che nel seguente testo viene fatto spesso riferimento a leggi e a norme tecniche - emanate con decreti, circolari, ecc. - vigenti alla data attuale, ma suscettibili di future modifiche. Pertanto, nella redazione dei capitolati occorrerà riferirsi alle disposizioni vigenti all'atto della compilazione dei capitolati stessi.

Si confida che gli utilizzatori del seguente testo, all'atto della stesura dei Capitolati Speciali attinenti alle specifiche opere, pongano particolare attenzione alle considerazioni ed istruzioni precedentemente riportate.

NB.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire.

Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a mt. 3,50 dal piano di calpestio.

In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzo d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisoriale, ove occorrono, spese di cantiere e di salvaguardia, imposte, tasse, etc.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non espressamente escluso per l'esecuzione delle opere.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Università.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un **programma esecutivo dei lavori** (tipo Gantt o simili), articolato per edifici e per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, con le previsioni circa l'inizio, il periodo di esecuzione, l'avanzamento mensile e il tempo di ultimazione delle opere comprese nell'appalto, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Università, e per essa la Direzione lavori, potrà formulare osservazioni.

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle suddette osservazioni, l'Appaltatore, tenuto conto delle osservazioni dell'Università, si obbliga a consegnare il programma definitivo dei lavori.

L'Appaltatore nella redazione del programma dei lavori dovrà tenere conto, inoltre:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti rispetto al tempo utile complessivo dell'intero appalto, secondo quanto specificato dal Capitolato Speciale d'Appalto e al successivo art. 17.

Tale programma vincola solo l'Appaltatore in quanto l'Università si riserva, comunque, il diritto di ordinare l'esecuzione o il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine e di disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarvisi o farne oggetto di speciali compensi.

L'accettazione del suddetto programma da parte dell'Università non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazioni delle facoltà che la stessa Università si riserva di esercitare e di cui all'art. 17 del presente Schema di contratto e all'art. 9.32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra specificato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Art. 45 del Regolamento 554, del 21.12.1999)

NOTA INTRODUTTIVA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

Al Titolo III Capo II Sezione IV il Regolamento Generale su i LL.PP. approvato con D.P.R. 554, del 21.12.1999 reca disposizioni generali per la redazione dei vari atti progettuali e tra questi all'art. 45 sono trattati gli schemi di contratto ed i capitolati speciali di appalto.

Il predetto articolo stabilisce che il capitolato speciale tipo costituisce un atto allegato allo schema di contratto, per cui con esso forma un unico documento contrattuale.

Secondo il citato articolo lo schema di contratto comprende tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa nell'ambito dello svolgimento dell'appalto di un'opera pubblica, ovvero termini di esecuzione, penali, sospensioni, oneri a carico dell'impresa, contabilizzazione, liquidazione controlli, collaudi e risoluzione controversie.

Il capitolato speciale di appalto, invece, riguarda la compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, le relative modalità di esecuzione, le norme di misurazione, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni ed ogni altra peculiarità costruttiva, cui deve essere assoggettata l'esecuzione delle opere appaltate.

E, pertanto, a seconda delle diverse caratteristiche tecniche delle lavorazioni da eseguire avremo capitolati speciali tipo di natura differente, mentre il relativo modello di schema contrattuale rimarrà dello stesso tipo.

In considerazione di ciò, ciascuno dei modelli di capitolato speciale di appalto del presente formulario si intenderà parte integrante dello schema di contratto di seguito riportato, che potrà essere integrato, modificato o semplificato a seconda delle specifiche condizioni poste dall'Amministrazione appaltante, purché queste non siano in contrasto con la vigente normativa sui lavori pubblici.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Art. 1.

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere occorrenti per la "Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura di cinta del Cimitero del Capoluogo".

L'importo dei lavori a misura ammontano complessivamente ad € **55.499,03**

(diconsi euro cinquantacinquemilaquattrocentonovantanove/03) sotto distinto secondo le varie specie di opere;

L'importo degli oneri per la sicurezza e la salute del cantiere di cui al D. Lgs n° 81/2008 ammonta complessivamente ad € **1.600,00**

(diconsi euro milleseicento/00)

L'importo relativo all'incidenza della manodopera ammonta complessivamente ad € **34.221,16** (diconsi euro trentaquattromiladuecentoventuno/16)

Art. 2.

Ammontare dell'appalto e ripartizione nelle specie di lavorazioni complessive ritenute omogenee

L'importo dei lavori **a misura** compresi nell'appalto, ammonta complessivamente ad **euro 55.499,03** di cui **euro 1.600,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed **euro 34.221,16** per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d'asta, per un importo a base d'appalto di **euro 19.677,87** così distinto secondo i vari gruppi di opere omogenee dedotti dal computo metrico estimativo (1)

LAVORI A MISURA - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione Capitoli	Importi €	Importi €
Lavori a misura	55.499,03	
Importo lavori	55.499,03	55.499,03
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi	1.600,00	
A detrarre importo incidenza manodopera inclusa nei prezzi	34.221,16	
Importo soggetto a ribasso	19.677,87	
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	5.549,90	
Incentivazione (2 %)	1.109,98	
Imprevisti e lavori a fattura	2.841,09	
Totale somme a disposizione	9.500,97	9.500,47
Totale di progetto	65.000,00	65.000,00

VARIAZIONI

Le cifre o le percentuali del precedente prospetto che indicano gli importi delle diverse opere e le incidenze delle stesse rispetto all'importo dei lavori a corpo, tutte soggette al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e cioè sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 25 della Legge Quadro sui LL.PP. 415, del 18.11.1998, degli artt. 134 e 135 del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n°554, del 21.12.1999 e degli articoli n° 10, 11 e 12 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n° 145, del 19.04.2000.

L'importo del compenso a corpo, si ripete, e' soggetto allo stesso ribasso d'asta attribuito ai lavori a misura.

Resta inteso che per le opere e provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste (art. 326, II^a comma, della legge 20.03.1865, n° 2248, all. F).

La categoria di lavori prevalente nel presente appalto è quella riconducibile alla categoria **OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



OG 2 “ Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali” classifica I^A, di cui al D.P.R. 25.01.2000, n. 34, per un importo di € **55.499,03** (diconsi euro cinquantacinquemilaquattrocentonovantanove/03)

Art. 3

Designazione sommaria delle opere

Le opere oggetto dell'appalto si possono riassumere, come di seguito, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

La porzione del muro interessata è quella prospiciente l'ingresso principale del Cimitero del Capoluogo per una lunghezza complessiva di circa ml. 101,50 compreso il portale d'ingresso e per una altezza massima di circa ml. 2,70;

E' previsto inoltre il recupero di una porzione di muratura posta a nord-ovest, che prospetta sulla porzione nuova del cimitero, per una lunghezza di circa ml. 23,70 e per una altezza variabile da ml. 1,70 a ml. 2,10.

L'intervento prevede la esecuzione di categorie di lavori riconducibili alle normali operazioni di recupero edile e solitamente si decide di rafforzare le murature quando persiste un degradamento avanzato degli elementi murari o quando sono presenti fenomeni di lesionamento.

Il progetto prevede quindi la esecuzione dei seguenti interventi:

Rifacimento di accollata di mattoni pieni ad una testa.

Rifacimento superficiale di paramenti murari con la tecnica del “cuci e scuci” è quella più impiegata per il rafforzamento dei piedritti in muratura come i muri continui.

Essa consiste nella sostituzione delle parti ammalorate di muratura mediante rifacimento con materiale di recupero e malte forti di cemento.

Si utilizza soprattutto quando si presentano lesioni isolate su una muratura continua;

Scarnitura delle connessioni;

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni;

Caratteristiche tipologiche e di finitura

La muratura è ben intessuta, cioè formata dalla sovrapposizione di mattoni regolari disposti di fascia, quindi la malta ha solo la funzione di regolarizzare i contatti: il contatto fra gli elementi non avviene direttamente (si avrebbero picchi di tensione nei punti di contatto che porterebbero a fratture locali, suscettibili poi di propagazione all'interno dei blocchi);

Sono presenti diffuse lesioni che rappresentano una soluzione di discontinuità nella parete, che risulta suddivisa in parti indipendenti: il funzionamento è quindi quello di due pareti in parallelo, meno rigide e meno resistenti della parete unica in caso di sollecitazione dinamica (sismica) le due parti possono anche muoversi in controfase, dando luogo a martellamenti

Si è prevista la scarnitura profonda dei giunti murari mediante raschietti evitando scalpellature ed uso di attrezzi meccanici, il lavaggio con acqua, spruzzata a pressione e la stilatura dei giunti con malta non troppo porosa, dovendo rimanere faccia a vista (problemi di degrado per gelività)

Lesioni passanti: tecnica del cuci e scuci:

si sostituisce la muratura per una larghezza di circa 40÷50 cm a cavallo della lesione, si opera lavorando a tratti, cominciando dal basso, si raschiano e si bagnano bene i due bordi, si murano elementi simili a quelli originali con malta di calce idraulica, ammorsando bene con i due lati;

Lesioni non passanti e non molto ampie: risarcitura

si stucca la fessura, si perfora dai due lati della lesione in modo da attraversarla nello spessore del muro, si inietta malta;

Art. 4.

Forma e principali dimensioni delle opere

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai seguenti disegni, indicazioni ed elaborati, nonché da quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.

Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico;

Documentazione fotografica

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico

Computo incidenza manodopera



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Parere Soprintendenza

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Tavola architettonica n° 1 – Planimetria generale, scala 1:1000 – pianta scala 1:200

Tavola architettonica n° 2 – Rilievo prospetti e sezioni scala 1:100

Tavola architettonica n° 3 – Prospetti materici suddivisi per singoli tratti con analisi dello stato di conservazione

Tavola tecnica n° 4 – Prospetti materici suddivisi per singoli tratti con indicazione degli interventi scala 1:100

I disegni sopra indicati allegati al contratto a norma dell'art. 110 del Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 554, del 21.12.1999 e le prescrizioni riportate nel presente Capitolato definiscono l'ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione.

Art. 5

Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
 - b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
 - c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
 - d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
 - e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.
 - f) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
 - g) Di aver preso visione e di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori contenuti nel Piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto e parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto.
- L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle succitate condizioni e situazione di elementi, tranne che per quei casi in cui sono sopraggiunti fatti e circostanze che si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e dall'art.139 (danni) del vigente Regolamento sui LL.PP. n° 554/1999.

Art.6

Contestazioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nell'allegato Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve secondo la procedura contemplata dall'art.137 del nuovo Regolamento approvato con D.P.R. del 21.12.1999, n° 554.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 7

Invariabilità dei prezzi - Prezzi

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire.

Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a mt. 3,50 dal piano di calpestio.

In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzo d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisoriale, ove occorrono, spese di cantiere e di salvaguardia, imposte, tasse, etc.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non espressamente escluso per l'esecuzione delle opere.

Art. 8

Nuovi prezzi

Quando si rende indispensabile adottare nuovi prezzi per l'esecuzione di lavorazioni non previste in contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo contratto si dovranno seguire le procedure indicate dall'art. 136 del nuovo Regolamento 554/1999, che stabiliscono la forma ed il modo con cui tali nuovi prezzi devono essere formulati, inserendoli nell'elenco prezzi di contratto ed assoggettandoli allo stesso ribasso d'asta.

Art. 9

Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

Per quanto non espressamente menzionato nel presente contratto e nell'annesso Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) D.Lgs. n° 12.04.2006 n° 163;
- b) Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n° 207/2010
- c) Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. n° 145, del 19.04.2000;
- d) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali e Regionali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in argomento.
- e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate dal Ministero dei LL.PP. in materia di opere pubbliche
- g) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente capitolato.

Art. 10

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresì parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al vigente Capitolato Generale, anche questo non allegato, i seguenti documenti:

Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico;

Documentazione fotografica

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico

Computo incidenza manodopera

Parere Soprintendenza

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Tavola architettonica n° 1 – Planimetria generale, scala 1:1000 – pianta scala 1:200

Tavola architettonica n° 2 – Rilievo prospetti e sezioni scala 1:100

Tavola architettonica n° 3 – Prospetti materici suddivisi per singoli tratti con analisi dello stato di conservazione

Tavola tecnica n° 4 – Prospetti materici suddivisi per singoli tratti con indicazione degli interventi scala 1:100

Eventuali altri disegni più specifici e dettagliati delle opere da eseguire che si rendessero necessari per una loro migliore comprensione non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 11

Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto definitivo

Il deposito cauzionale provvisorio, da presentare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base di appalto.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dall'ex art. 109, del nuovo Regolamento 554/1999. In difetto, l'Amministratore appaltante acquisisce la predetta cauzione provvisoria e ne darà comunicazione, entro dieci giorni, alla Autorità di Vigilanza sui LL.PP.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Art.12

Cauzione definitiva ed altre garanzie

Per la cauzione definitiva di cui all'art. 30, II° comma della succitata legge Quadro sui LL.PP. 554/1999, l'Appaltatore dovrà costituire un deposito fidejussorio del 10% dell'importo dei lavori a base di appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 25%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione del deposito cauzione definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, giusta quanto disposto dal II° comma dell'art. 30 della citata legge Quadro.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva costituisce elemento di garanzia per l'Amministrazione appaltante di adempimento degli obblighi a carico dell'Appaltatore in ordine a quanto dettagliatamente specificato nel richiamato art. 30 della legge 415, del 18.11.1998.

L'esecutore dei lavori è, inoltre tenuto a fornire le seguenti ulteriori garanzie :

- la garanzia fidejussoria a garanzia dell'importo dell'anticipazione, ove consentita, gradualmente diminuita in corso d'opera;
- una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, da azioni di terzi, da causa di forza maggiore;
- una polizza che copra i danni a terzi nella esecuzione fino al momento della emissione del collaudo;
- una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi di durata decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 13

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà secondo le modalità e le condizioni stabilite con gli articoli 129, 130 e 131 del nuovo Regolamento 554, del 21.12.1999 e s.m.i..

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

In questo caso la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione avrà - a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 10 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 14

Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma prestabilito. L'Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo e renderlo parte integrante del contratto. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva di emanare ordini di servizio finalizzati a far sì che i lavori procedano nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione dei lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi dell'Amministrazione appaltante ed al termine fissato per la ultimazione delle stesse.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 15

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133 del vigente Regolamento n° 554/1999, ordinando la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specifici al successivo Art. 32 (oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore) del presente Capitolato Speciale.

Art. 16

Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo- Proroghe

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni **90 (novanta)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, nel caso di consegne parziali, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117, del nuovo Regolamento 554/1999 è stabilita nella misura definita in base al terzo comma del predetto articolo di **€ 100,00** (eurocento/00) per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

In caso di prolungato ritardo all'ultimazione dei lavori oltre il termine fissato dal predetto terzo comma, verrà avviata in ottemperanza a quanto previsto dal quarto comma del citato art. 117 la procedura di cui all'art. 119 dello stesso Regolamento.

Le richieste di proroghe all'ultimazione dei lavori sono disciplinate dall'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto con D. del Ministero dei LL.PP. n° 145, il 19.04.2000.

Art. 17

Anticipazioni

Con l'articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotta l'obbligo di anticipare il **20%** dell'importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (*data di entrata in vigore della Legge del Fare*) e fino al 31/12/2014.

In merito all'erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eccezione dei seguenti casi:

- contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale: l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;
- contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno: l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 18

Pagamenti in acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 168 del Regolamento 554/1999 saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di **€ 40.000,00** (euroquarantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, della ritenuta del 5% prevista dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale.

All'atto del pagamento in conto potrà essere comunque corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro eseguito.

Art. 19

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti delle pavimentazioni e della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'art. 139 del nuovo Regolamento 554, del 21.12.1999.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre tre giorni. Dallevvento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 20

Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art.21

Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

A. Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso; procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato, ai sensi dell'art.172 del Regolamento 554/99. In base allo stesso articolo il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento delle lavorazioni di rifinitura.

B. Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del precitato Regolamento, nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine la stessa verrà trasmessa al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

C. Collaudo

Il Regolamento approvato con D.P.R. 554, del 21.12.1999, con gli articoli dal n° 187 al n° 210 definisce le norme e le procedure in base alle quali si dovrà effettuare il collaudo definitivo delle opere eseguite e redigere il certificato di collaudo ovvero quello di regolare esecuzione per i casi previsti.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge Quadro 415/98 il predetto certificato di collaudo ha carattere provvisorio e lo sarà definitivo ed approvato dopo che sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che si siano verificati inconvenienti di sorta..

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, il collaudo definitivo deve essere completato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero entro massimo un anno per lavori complessi, qualora il capitolato speciale lo preveda.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore ovvero della Commissione di collaudo gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le relative operazioni e per i lavori di ripristini resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore dovrà disporre quanto previsto all'art.202 del citato Regolamento.

Art. 22

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore e' quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 23

Trattamento e tutela dei lavoratori

A. Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo.

B. Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 24

Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 25

Subappalto - Divieti -

A. Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non e' consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Il ricorso al subappalto da parte dell'Appaltatore è regolato dall'art. 34 della Legge Quadro in Materia di Lavori Pubblici, n° 415, del 18.11.1998 e dall'art. 141 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n° 554, del 21.12.1999..

B. Divieti

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 26

Prezzi di elenco - Revisione

A. Generalità

I prezzi unitari per i lavori a misura e per quelli a corpo in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) - **Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
- b) - **Per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) - **Per i noli: ogni spesa per dare** a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.
- d) - **Per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori (impalcati, ponteggi, recinzioni ecc...), nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e dell'allegato Capitolato speciale, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire.

Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a mt. 3,50 dal piano di calpestio.

In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzo d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisorie, ove occorrono, spese di cantiere e di salvaguardia, imposte, tasse, etc.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non espressamente escluso per l'esecuzione delle opere.

B. Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 27

Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore è tenuto a fornire immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i necessari provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 28

Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.

L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:

- in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
- in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste delle firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
- Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
 - le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
 - le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Art. 29

Accettazione dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.

L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

Art. 30

Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 31

Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 32

Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 33

Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma dell'art. 4 del nuovo Capitolato Generale approvato con Decreto. del Ministero dei LL.PP., 145, del 19.04.2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare nelle forme prescritte dal citato articolo da persona fornita da appropriati requisiti tecnici e morali. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 34

Indicazione delle persone che possono riscuotere



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietenzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.

Art. 35

Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 149 del vigente Regolamento Generale n°554/1999, (accordo bonario)... Ove ciò non risultasse possibile tutte le controversie insorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, potranno essere deferite, purché il presente contratto contempli l'apposita clausola compromissoria, al giudizio arbitrale, giusta art. 150 del citato Regolamento, ovvero in mancanza di tale clausola al Tribunale del luogo dove il contratto è stato stipulato, come stabilito all'art.34 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145, del 19.04.2000.

Art.36

Tracciamento delle opere - Segnalamenti

Resta stabilito che il tracciamento delle opere, qualora non eseguito dall'Amministrazione, dovrà essere fatto dall'Impresa e verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche (come per ogni altro rilievo che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro) l'impresa è tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il materiale ed il personale necessario, giusta art. 129, comma 3 del Regolamento 554/1999.

L'Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione lavori.

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve assumersi quale zero il livello medio del mare.

(Vale solo nel caso che si tratti di lavori marittimi Per determinare il livello medio mare ogni qual volta che occorra, l'Impresa ha l'obbligo di riferirsi al caposaldo preventivamente fissato dall'Amministrazione nell'ambito portuale la cui piastrina è situata a m..... sopra il livello del mare, come dovrà risultare da apposito verbale. L'impresa, inoltre, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, deve provvedere alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione, secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità marittime e dalla Direzione dei lavori Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'impresa ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese).

L'Impresa è unicamente responsabile in ogni caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OPERE EDILI

Parte 1

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 1.

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provveranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31-8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 3-6-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 1.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Art. 3.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 1.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 14-2-1992 e relative circolari esplicative.

Art. 4.

Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo), possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20-11-1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra.

E facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 5.

Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. *Marmo* (termine commerciale) (2)

· Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

Granito (termine commerciale) (3)

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale) (4)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



- a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
- b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
- c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;
 - coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2';
 - resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3a;
 - resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a;
 - resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11- 1939, n. 2234;
- d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
- I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 6.

Parte II Modalità di esecuzione

A) DEMOLIZIONI

Art. 16. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 35 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

B) STRUTTURE DI MURATURE

Art. 17. Opere e strutture di muratura

23.1 - Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli art. 2 e 3.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13-9-1993.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



1 tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103.

23.2 - Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivo di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, feriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per asperione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessioni.

La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisce con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.

La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.

23.3 - Murature portanti. tipologie e caratteristiche tecniche.

Si dovrà fare riferimento alle «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura» contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4-1-1989.

In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.

La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parafilepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

- 1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
- 2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interesse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
- 3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipedica poste in opera in strati regolari.

23.4 - Muratura portante: particolari costruttivi.

L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.

A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti.

1 tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammortamenti lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.

b) Cordoli.

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm² con diametro non inferiore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 CM² a piano.

La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 30 cm.

Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.

c) Incatenamenti orizzontali interni.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm² per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri:

Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:

- a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
- b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
- c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
- d) muratura di pietra squadrata 24 cm;
- e) muratura listata 30 cm;
- f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

23.5 - Paramenti perle murature di pietrame.

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potrà essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

- a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
- b) a mosaico grezzo;
- c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
- d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.

b) Nel paramento a «mosaico grezzo» la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

c) Nel paramento a «corsi pressoché regolari» il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. 1 conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

d) Nel paramento a «corsi regolari» i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



connessioni stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Art. 18

Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli art. 21 e 22 del regolamento 25-5-1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Parte III

Art. 19.

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui alla legge 10-12-1981, n. 741 nei casi contemplati.

e) verifica, prima, di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

f) esegue il frazionamento corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) al quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione. E altresì tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 90 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Inoltre l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese:

g) a consegnare all'Ente Appaltante anche gradualmente, ma non oltre tre mesi la raccolta completa dei seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:

- originale dell'elenco di pubblicazione delle Ditte espropriare;
- originale del piano parcellare annesso all'elenco suddetto con relativi computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato catastalmente;
- originale dell'ordinanza prefettizia di esecutorietà del piano e di occupazione temporanea di urgenza;
- originale dei verbali di amichevole accordo degli atti di cessione volontaria;
- originale dell'eventuale stima dell'indennità di espropriazione in caso di mancato accordo;
- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennità, o dei pagamenti diretti;
- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitù perpetua con gli estremi di registrazione e con la relazione di notifica alle ditte espropriare;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di espropriazione e di servitù perpetua;
- originale delle note di trascrizione;
- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalità nel caso di espropriazione definitiva di immobili;
- originale delle sentenze definitive nei giudizi di opposizione contro la stima della indennità determinata in sede amministrativa o originale degli eventuali verbali di transazione;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di rettifica; atti relativi a vertenze litigiose concluse.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dall'Impresa oltre che all'organo istituzionale competente, anche all'Ente Appaltante per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Impresa ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le espropriazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni espropriati prevista dalle leggi vigenti.

All'Impresa sono rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni F.A.L., tributi erariali) comunque dovuti dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende compensato con il corrispettivo dell'appalto.

Resta espressamente convenuto che l'Ente Appaltante ha la facoltà, ferma restando la piena ed

esclusiva responsabilità dell'Impresa, di eseguire presso l'impresa stessa accertamenti e verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative e di eventuali asservimenti ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facoltà, a norma dell'art. 8 del Regolamento 25-5-1895, n. 350, di vigilare, entro i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti all'esecuzione delle opere connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

- L'Ente appaltante assume a proprio carico l'onere di rimborsare all'Impresa aggiudicataria le indennità di eventuali asservimenti concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale di costituzione di servitù perpetua, nonché le eventuali maggiori somme che l'impresa stessa fosse tenuta ad erogare a titolo di indennità determinata a seguito di vertenza giudiziaria.

- L'Impresa essendo l'unica legittimata a resistere al giudizio di opposizione alla determinazione delle indennità, è tenuta a svolgere la conseguente attività processuale, seguendo le direttive dell'Ente Appaltante, sia in ordine al giudizio di congruità dell'indennità stessa, sia in ordine al comportamento processuale.

L'Impresa potrà tuttavia definire tassativamente la vertenza stessa previo benestare dell'Ente Appaltante.

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennità previste dalle leggi vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori, previa presentazione da parte dell'Impresa:

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti della Ditta che riceve;

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;

delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili presso Uffici Pubblici.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento verrà effettuata una ritenuta del..... che sarà svincolata quando l'impresa avrà dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.

Per il rimborso delle indennità stabilite giudizialmente, il relativo ammontare viene liquidato ad avvenuta definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti l'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante l'avvenuto deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, e della trascrizione dell'asservimento presso i registri immobiliari.

Il rimborso delle somme aderenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di lite, viene effettuato in unica soluzione entro giorni 120 (centoventi) dalla presa in consegna dei documenti ed atti già indicati, previo accertamento da parte dell'Ente Appaltante in ordine alla regolarità della procedura espropriativa, all'osservanza delle prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarità formale degli atti.

Art. 20.

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

20.1 - Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle *murature* di qualsiasi *genere*, *qualora non debbano* essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative *murature non potranno essere comprese* nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo *soltanto le aperture di superficie* uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

20.2 - Murature in pietra da taglio.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

20.3 - Calcestruzzi.

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, *oltre agli oneri delle murature in genere*, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

20.4 - Mano d'opera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE



Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni.

20.5 - Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismo in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

20.6 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Letto, approvato e sottoscritto

Montegiorgio lì

La Stazione appaltante

.....

l'Appaltatore

.....